



**COMUNE DI TORRILE**  
(*Provincia di Parma*)

**REGOLAMENTO PER L' ISTITUZIONE E  
LA DISCIPLINA DEL CANONE DI  
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE  
DELLE AREE E DEGLI SPAZI  
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL  
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI  
AI MERCATI REALIZZATI ANCHE IN  
STRUTTURE ATTREZZATE**

(Ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 837-845)

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30/04/2021*  
*Revisionato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_/2022*

# **SOMMARIO**

## *PARTE PRIMA*

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Disposizioni generali
- Art. 3 Soggetto obbligato
- Art. 4 Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 5 Criteri per la determinazione della tariffa
- Art. 6 Determinazione del canone
- Art. 7 Modalità e termini per la determinazione del canone
- Art. 8 Subingressi, cessazioni e rimborsi
- Art. 9 Accertamento- Recupero canone
- Art. 10 Sanzioni e indennità
- Art. 11 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
- Art. 12 Sospensione dell'attività di vendita
- Art. 13 Riscossione coattiva
- Art. 14 Regime transitorio
- Art. 15 Disposizioni finali

## **PARTE PRIMA**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1**

##### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del Canone Unico di cui all'art. 1 comma 837 e seguenti della L. 160/2019 per lo svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche svolte nel rispetto del relativo regolamento approvato con Delibera C.C. n. 34 del 30/06/2016.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è dovuto al Comune il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
4. Il presente Regolamento disciplina altresì l'applicazione del Canone Unico per lo svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche svolte a seguito di specifiche convenzioni stipulate dal Comune di Torrile con terzi.

#### **Articolo 2**

##### **Disposizioni generali**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento

#### **Articolo 3**

##### **Soggetto obbligato**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

#### **Articolo 4**

##### **Rilascio dell'autorizzazione**

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati si rinvia al Regolamento del Comune di Torrile per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con delibera di C.C. n. 34 del 30 Giugno 2016 ed al quadro normativo vigente in materia.

## **Articolo 5**

### **Criteri per la determinazione della tariffa**

1. Per l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è dovuto, dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto, il relativo canone in base ai giorni autorizzati per lo svolgimento del mercato.
2. Per le occupazioni di commercio al dettaglio non ricomprese tra quelle di cui al precedente comma 1 si applica la disciplina e le tariffe stabilite dal regolamento del Canone Unico Patrimoniale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 30/04/2021, revisionato con Delibera di Consiglio Comunale n.... del.....
3. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
  - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
  - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
4. La durata giornaliera dei mercati è quella stabilita dagli atti relativi alla loro istituzione così come stabilito dall'art. 3 p.2 del Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 34 del 30 Giugno 2016.
5. Le tariffe da applicare sono approvate dalla Giunta Comunale nel rispetto delle relative previsioni di legge e sono riportate nell'allegato 2 del presente regolamento.
6. Le tariffe di cui all'allegato 2 del precedente comma, si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate dalla Giunta Comunale.

## **Articolo 6**

### **Determinazione del canone**

1. Per le occupazioni permanenti il canone mercatale è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale, aumentata del 25%, per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9 ore, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata. La tariffa oraria è pari a un ventiquattresimo della tariffa giornaliera, o diversa frazione prevista dalla normativa sopravvenuta vigente.
1. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30% sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

**Articolo 7**  
**Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le occupazioni di mercato annuale aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Gli importi dovuti sono riscossi mediante versamento effettuato utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o altre modalità previste dal medesimo codice.
7. Per le occupazioni di cui all'articolo 18 del Regolamento del Comune di Torrile per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con delibera di C.C. n. 34 del 30 Giugno 2016 "modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati comunque non assegnati" (spunta), il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, attraverso le modalità previste dal precedente comma 6.
8. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 11 del presente regolamento considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
9. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

**Articolo 8**  
**Subentro, cessazione e rimborsi**

10. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività nel rispetto delle norme regolamentari vigenti in materie così come previste dal Regolamento in vigore del Comune di Torrile approvato con delibera di C.C. n. 34 del 30 Giugno 2016, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.
11. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
12. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate, come determinato dal regolamento generale delle entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26/03/2019, modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15/09/2020, e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
13. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.

**Articolo 9**  
**Accertamenti - Recupero canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento provvedono la Polizia Municipale e gli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio comunale designato per gli atti di competenza.
4. Il Comune provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

### **Articolo 10 Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
  - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
  - b) le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta previsto dall'art 16 della legge 689/1981.
3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera h) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura del 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997.
4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del Dlg.s 18 agosto 2000 n. 267, quantificata in euro 100,00.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

### **Articolo 11 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

2. Nel caso in cui il trasgressore non proceda alla rimozione dell'occupazione come indicato al comma precedente, il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

## **Articolo 12**

### **Sospensione dell'attività' di vendita**

1. Ferme restando le sanzioni di cui all'art. 11 comma 3 del presente regolamento, in caso di omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento e dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il Responsabile al rilascio dell'autorizzazione dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.
2. Al contribuente che presenti delle morosità, anche relative alle precedenti forme di prelievo sostituite ai sensi dell'art 1, comma 837 della L.160/2019, verrà inviato un primo avviso nel quale verrà intimato di regolarizzare la propria posizione debitoria. Se il soggetto non regolarizza la posizione pagando il suo debito o avviando un piano di rateazione, incorrerà nella sospensione dell'autorizzazione all'occupazione di cui al punto precedente. Qualora al termine del periodo di sospensione il titolare della concessione che non abbia regolarizzato la propria posizione debitoria, la concessione sarà revocata. Per regolarizzare la propria posizione debitoria il contribuente potrà pagare in un'unica soluzione il debito dovuto oppure attivare un piano di rateazione. Qualora il contribuente non onori il piano di rateazione, verrà immediatamente avviato a suo carico il procedimento di revoca della concessione.

## **Articolo 13**

### **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

**Articolo 14**  
**Regime transitorio**

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 837 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone mercatale calcolati in base al presente regolamento.

**Articolo 15**  
**Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'esecutività del provvedimento di approvazione. Le norme di cui al presente regolamento hanno efficacia dal 1° gennaio 2022.
4. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle norme sopravvenute.